



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 780 DEL 16/05/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. DI MILANO
PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che Becton Dickinson Italia S.p.A. di Milano ha chiesto il rinnovo della convenzione sottoscritta in esecuzione di specifico provvedimento per l'erogazione da parte dell'esperto di radioprotezione dr. Gianluca Poli, fisico dirigente con rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la SC Fisica sanitaria, di prestazioni di consulenza finalizzata alla sorveglianza fisica di radioprotezione ai sensi del d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101;

Rilevato che le predette prestazioni possono essere assicurate dai dirigenti, in servizio presso questa ASST, iscritti negli elenchi degli esperti di radioprotezione come previsto dall'art. 128 del citato d.lgs. n. 101/2020, al di fuori dell'orario di lavoro;

Vista la deliberazione n. 2304 del 18 dicembre 2020, che autorizza il dr. Gian Luca Poli a svolgere le attività in qualità di esperto di radioprotezione da prestarsi in nome e per conto dell'ASST;

Acquisito il parere favorevole del direttore del Dipartimento diagnostica per immagini e del direttore sanitario in ordine all'attinenza delle attività richieste al dr. Gian Luca Poli con l'incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e alla condizione di assenza di conflitto di interessi;

Richiamati:

- l'art. 15 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 "Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;

- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore del Dipartimento diagnostica per immagini e del direttore sanitario (prot. int. n. 29741 del 28 aprile 2025) circa l'approvazione della convenzione;

Ricordato che:

- le prestazioni di cui al predetto accordo saranno svolte fuori orario di servizio con un impegno quantificabile in n. 2 accessi all'anno della durata di 2 ore ciascuno presso la sede di Becton Dickinson Italia S.p.A. di Milano;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al professionista individuato secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente atto con validità per il triennio 2025 - 2027;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere, a sanatoria, con Becton Dickinson Italia S.p.A. di Milano la convenzione per l'erogazione, nell'arco temporale 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2027, di prestazioni di consulenza finalizzata alla sorveglianza fisica di radioprotezione da parte dell'esperto di radioprotezione dr. Gian Luca Poli, fisico dirigente a rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la SC Fisica sanitaria, iscritto negli elenchi di cui all'art. 128 del d.lgs. n. 101/2020 e autorizzato con deliberazione n. 2304/2020 allo svolgimento di attività in nome e per conto dell'ASST;
2. di dare atto che le prestazioni di cui al presente predetto accordo saranno svolte fuori orario di servizio;
3. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
4. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte del professionista e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;

5. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI

RADIOPROTEZIONE FISICA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante, (d'ora in poi detta anche "Azienda")

e

Becton Dickinson Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Enrico Cialdini n. 16, con recapito di posta elettronica certificata bddirezione generale@legalmail.it, Partita IVA n. 00803890151, nella persona del dr. Giorgio Benigni, legale rappresentante, (d'ora in poi detta anche "Titolare della convenzione")

"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

a) il Titolare della convenzione:

- con specifica richiesta all'Azienda ha manifestato la volontà di stipulare un'apposita convenzione per l'espletamento di prestazioni di consulenza in materia di radioprotezione da parte del fisico dirigente dr. Gian Luca Poli, esperto di radioprotezione (d'ora in poi detto anche "Professionista" ovvero "esperto di radioprotezione")

b) l'Azienda:

- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;

- è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale in servizio

presso la SC Fisica sanitaria e iscritto negli elenchi degli esperti di radioprotezione

come previsto dall'art. 128 del d.lgs. 30 luglio 2020 n. 101;

- con apposito provvedimento n. 2304 adottato in data 18 dicembre 2020 ha

autorizzato il dr. Gian Luca Poli - fisico dirigente a rapporto esclusivo in servizio

presso la SC Fisica sanitaria - allo svolgimento di attività in qualità "esperto di

radioprotezione con abilitazione di terzo grado" in nome e per conto dell'ASST a

favore di soggetti pubblici e privati,

c) le Parti:

- danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono

compatibili con le reciproche attività di istituto;

- si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i

propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e

appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni

forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1. L'Azienda assicura al Titolare della convenzione le prestazioni di consulenza in

materia di radioprotezione, da parte dell'esperto di radioprotezione dr. Gianluca

Poli, fisico dirigente in servizio presso l'Azienda, iscritto nell'elenco di cui all'art. 128

del d.lgs. n. 101/2020, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

2.2. L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito

orario dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio

presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per circa 2 accessi/annuali della durata di 2 ore ciascuno presso la sede indicata in premessa.

Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1. Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda, in base alle tipologie di attività svolte per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2, un importo presunto su base annua di € 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00), tenuto conto della valorizzazione delle singole attività qui di seguito dettagliate:

- € 2.000,00 (duemila/00) per le attribuzioni previste dall'art. 130 del d.lgs. n. 101/2020

- € 50,00 (cinquanta/00) per lavoratore, per la valutazione delle dosi assorbite dai lavoratori esposti o comunque sottoposti a sorveglianza fisica della radioprotezione

- € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni sessione di corso di formazione a cui si aggiungono € 50,00 (cinquanta/00) per il rimborso spese trasferta

- € 150,00 (centocinquanta/00) per la partecipazione alle riunioni periodiche ex art. 35 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 a cui si aggiungono € 50,00 (cinquanta/00) per il rimborso spese trasferta

- € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni accesso aggiuntivo, oltre a quelli previsti a cui si aggiungono € 50,00 (cinquanta/00) per il rimborso spese trasferta.

Tali corrispettivi – con esclusione della somma dovuta a titolo di rimborso spese trasferta - sono comprensivi di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali, gestione

contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.

3.2. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.

3.3. L'esperto di radioprotezione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità dell'Azienda (*pfc.fatturazionelp@asst-pg23.it*) il prospetto delle ore e/o degli accessi relativi all'attività prestata a favore del Titolare della convenzione per consentirne la corretta fatturazione e la eventuale verifica su tempi e modi di erogazione oltre che la non interferenza con gli impegni presso l'Azienda.

3.4. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il Sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario: **PR4AG6C**. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la registrazione ai fini fiscali.

3.5. Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione.

3.6. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

3.7. L'Azienda erogherà i compensi di competenza dei professionisti entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione.

Art. 4 DURATA

4.1. La presente convenzione ha validità dall'1 gennaio 2025 e scadenza il 31 dicembre 2027, senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

4.2. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e in particolare ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

5.4. Ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte si impegna a rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice di comportamento aziendale pubblicato sul sito www.asst-pg23.it; il Titolare della convenzione dichiara, altresì, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo e/o procedure comunque idonee ad assicurare la conformità al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e a prevenire i cd. "reati presupposto" previsti da tale normativa.

5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi a dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - c.d.

“pantouflage” o “revolving doors”).

5.6. L’Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante dall’attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti.

Nessuna responsabilità sarà attribuita all’Azienda stessa o al professionista per l’utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.

5.7. Il Titolare della convenzione garantisce l’applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell’ambito dello svolgimento dell’attività in oggetto e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare i dipendenti dell’Azienda.

5.8. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.

Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

6.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto.

6.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente

convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili gli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

Art. 8 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE, IMPOSTA DI BOLLO

8.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.

8.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e

consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

8.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri imputati al Titolare della convenzione per un importo complessivo di € 32,00, atteso che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 8 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda

Per il Titolare della convenzione

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Francesco Locati

dr. Giorgio Benigni

Il Titolare della convenzione ha chiesto di avvalersi, per l'espletamento dei compiti di esperto di radioprotezione, della collaborazione del **dr. Gian Luca Poli**.

Per accettazione

dr. Gian Luca Poli

Dipartimento amministrativo
SC Affari generali
Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
Pratica trattata da Federica Alborghetti (tel. 035 267 3705)

Visto – procedere Direttore sanitario dott. Mauro Moreno

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 778/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. DI MILANO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 12/05/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 2.850 (presunti anno 2025)		€ 2.850 (presunti anno 2025)
x		€ 2.850 (presunti anno 2026)		€ 2.850 (presunti anno 2026)
x		€ 2.850 (presunti anno 2027)		€ 2.850 (presunti anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- cessione beni cdc aut /anno
 cessione servizi cdc aut /anno
 libera professione cdc aut /anno
 solvenza aziendale cdc aut /anno
 contributi pubblici cdc aut /anno
 contributi privati cdc aut /anno
 erogazioni liberali cdc aut /anno
 altro cdc. aut /anno
 vedi allegato

Bergamo, 12/05/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub- autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 2.850 (presunti anno 2025)		€ 2.850 (presunti anno 2025)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 2.850 (presunti anno 2026)		€ 2.850 (presunti anno 2026)
406520010	Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1- lett.c-d art 57-58 ccnl			€ 2.850 (presunti anno 2027)		€ 2.850 (presunti anno 2027)

Bergamo, 12/05/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.778/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. DI MILANO PER ATTIVITÀ DI
CONSULENZA IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
